SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

VENERDÌ 5 OTTOBRE 1962

(65ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Ricongiunzione delle posizioni previdenziali per i dipendenti delle aziende del gas in caso di passaggio di gestione di queste ultime o di passaggio di lavoratori da aziende private ad aziende municipalizzate del gas e viceversa » **(1194)** (*D'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri*) **(Rinvio del seguito della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 811

Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia » **(2094)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 809, 810, 811
FIORE 810
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 811
SIMONUCCI 810
VALSECCHI 810
VARALDO 810, 811

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bitossi, Boccassi, Di Grazia, Fiore, Grava, Negri, Palumbo Giuseppina, Sibille, Simonucci, Valsecchi, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Mammucari è sostituito dal senatore Gramegna.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Salari.

BOCCASSI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia » (2094) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed ammi-

nistrativi delle miniere di zolfo della Sicilia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Angelini Cesare, assente dalla presente seduta per malattia, mi ha inviato la seguente lettera:

« Caro Grava, domani non potrò essere a Roma perchè influenzato. Non potrò perciò riferire ulteriormente sul disegno di legge n. 2094. Comunque può essere approvato nel testo della Camera. Ebbi la relazione da parte del Ministero del lavoro ed il resoconto della seduta della Camera. Da entrambi si rileva che gli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia, assicurati con polizza I.N.A., erano 70, dei quali 67 sono da tempo assicurati presso l'I.N.P.S., da quando cioè il Ministero del lavoro dispose di ritenere assicurazione integrativa e non sostitutiva quella dell'I.N.A. Sono in corso pratiche per la regolarizzazione degli altri tre dipendenti, dei quali si conoscono le generalità.

L'attuale disegno di legge serve solo alla rivalutazione di 60 volte dell'importo delle polizze, già disposta con altra legge, ma non attuata per mancanza di copertura ».

Mi pare che la comunicazione del senatore Angelini valga a dissipare alcuni dubbi sollevati nella seduta precedente.

Propongo pertanto alla Commissione di voler approvare il disegno di legge senza modificazioni.

F I O R E . La legge 12 febbraio 1955, n. 42, prevedeva la rivalutazione a 60 volte dell'importo delle polizze, ma con decorrenza dal 1952. Ora ci troviamo nel 1962, a dieci anni di distanza, e manteniamo lo stesso coefficiente, quando lo stesso Ministero del lavoro, per quanto riguarda le assicurazioni facoltative, ha elevato a 100 il coefficiente di rivalutazione per il periodo intercorrente tra il 1923 e il 1937.

Anche in questo caso penso che il coefficiente di rivalutazione dovrebbe essere portato a 100.

V A L S E C C H I . Mi rendo conto del punto di vista espresso dal senatore Fiore; osservo tuttavia che — se anche si ritenesse necessario rivedere sostanzialmente la posizione di questi lavoratori — non sarebbe opportuno farlo ora. La legge del 1955 prevedeva la rivalutazione a 60 volte dell'importo delle polizze, ma non potè essere attuata per mancanza di copertura. Il presente disegno di legge ha, pertanto, il solo scopo di rendere applicabile la predetta legge; qualora intendessimo modificarlo e portare a 100 volte il coefficiente di rivalutazione, non faremmo che ricadere nel precedente errore e ritardare ancora una volta la realizzazione delle aspettative di questi lavoratori.

V A R A L D O . Desidero far rilevare che il disegno di legge in esame riguarda solamente l'applicabilità della disposizione contenuta nell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 42. Se si ritiene di dover modificare tale legge, questo potrà essere fatto in altro momento, e non con l'introdurre emendamenti nel disegno di legge in discussione, che ha una portata molto più modesta.

S I M O N U C C I . Penso che la questione sollevata dal senatore Fiore possa essere risolta senza procurare ulteriori ritardi nell'approvazione del disegno di legge in discussione: votando, cioè, un ordine del giorno della Commissione, col quale si facciano voti affinchè la rivalutazione possa essere riveduta al più presto e questi lavoratori non vengano danneggiati nei loro diritti.

P R E S I D E N T E . Non ho niente in contrario a che il senatore Simonucci presenti un simile ordine del giorno; tuttavia debbo far presente che il voler aumentare (come d'altra parte sarebbe legittimo e giusto) il coefficiente di rivalutazione, non farebbe che ritardare ulteriormente l'applicazione del provvedimento, anche perchè questo dovrebbe poi essere nuovamente sottoposto all'approvazione della Camera.

Diamo poco, ma facciamo in modo che, almeno, quel poco sia dato subito!

Rinnovo, pertanto, l'invito ad approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

V A R A L D O . Non è necessario formulare un ordine del giorno; se lo ritenete opportuno potete presentare un disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il presente disegno di legge non è altro che lo strumento con cui s'intende realizzare le aspirazioni manifestate dai lavoratori interessati e dalle loro organizzazioni sindacali. Se rimangono ancora degli inconvenienti, si vedrà di fare il meglio per eliminarli; tuttavia debbo confermare al senatore Fiore che il disegno di legge in esame non fa che esaudire il voto espresso dagli stessi lavoratori e dalle loro organizzazioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La disposizione dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 42, si applica alle rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in esecuzione del regio decreto 4 maggio 1922, n. 627, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè ai capitali che per i titolari delle rendite stesse fossero eventualmente garantiti in caso di morte.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo è posto a carico del Fondo per scopi di pubblica utilità di cui all'articolo 15, terzo comma, del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966. L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a prelevare dal Fondo stesso l'importo necessario ad integrare le riserve matematiche per la corresponsione delle rendite e dei capitali nella misura prevista dalla legge 12 febbraio 1955, n. 42.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per i dipendenti tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale delle assicurazioni provvederà al trasferimento in diretta proprietà delle polizze loro intestate per il valore corrispondente agli effettivi premi versati dall'Ente zolfi italiano in base alle convenzioni a suo tempo stipulate.

(*È approvato*).

Art. 4.

Sono abrogati il penultimo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, il regio decreto 3 novembre 1921, n. 1863, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1922, n. 627, e successive modificazioni, concernenti il trattamento di previdenza per il personale tecnico ed amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri: « Ricongiunzione delle posizioni previdenziali per i dipendenti delle aziende del gas in caso di passaggio di gestione di queste ultime o di passaggio di lavoratori da aziende private ad aziende municipalizzate del gas e viceversa » (1194)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi,

Di Prisco, Fiore, Palumbo Giuseppina: « Ricongiunzione delle posizioni previdenziali per i dipendenti delle aziende del gas in caso di passaggio di gestione di queste ultime o di passaggio di lavoratori da aziende private ad aziende municipalizzate del gas e viceversa ».

Data l'assenza del relatore, senatore De Bosio, dovuta ad impegni politici, non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari